

## Sommario

### Norme italiane

#### Parlamento italiano

Legge 23 aprile 2009, n. 38, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 2009, n. 95 ..... 2

### Giurisprudenza

#### Corte suprema di cassazione

Sezione III civile, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556 ..... 2

### Norme regionali

#### Regione Basilicata

Legge regionale 24 aprile 2009, n. 10, *Partecipazione della Regione Basilicata alla fondazione Città della pace per i bambini Basilicata onlus*, pubblicata nel BUR Basilicata del 24 aprile 2009, n. 20 ..... 4

#### Regione Lazio

Legge regionale 6 aprile 2009, n. 10, *Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori*, pubblicata nel BUR Lazio del 14 aprile 2009, n. 14 ..... 4

Legge regionale 6 aprile 2009, n. 11, *Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport*, pubblicata nel BUR Lazio del 14 aprile 2009, n. 14 ..... 4

#### Regione Liguria

Legge regionale 9 aprile 2009 n. 6, *Promozione delle politiche per i minori e i giovani*, pubblicata nel BUR Liguria del 15 aprile 2009, n. 6, parte prima ..... 5

#### Regione Lombardia

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6, *Istituzione della figura dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Lombardia del 3 aprile 2009, n. 13, 1° supplemento ordinario ..... 6

#### Regione Toscana

Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16, *Cittadinanza di genere*, pubblicata nel BUR Toscana del 6 aprile 2009, n. 11, parte prima ..... 7

## Norme italiane

### Parlamento italiano

Legge 23 aprile 2009, n. 38, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 2009, n. 95

La legge 38/2009 converte il decreto legge 11/2009 adottato a febbraio dal Governo con l'intento di introdurre norme più severe per far fronte alla crescita sia di episodi collegati alla violenza sessuale sia del reato di atti persecutori (art. 612 *bis* codice penale).

L'introduzione di quest'ultima fattispecie criminosa (reato di *stalking*), consente di intervenire prontamente per la tutela dell'incolumità personale e della libertà di vivere al riparo da indebite ingerenze. Le pene sono aumentate se la vittima è un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona con disabilità e la perseguibilità è d'ufficio sia nel caso di vittime minori sia nel caso di vittime disabili.

Per quanto riguarda i reati di violenza sessuale è stata prevista, oltre a un'inasprimento delle pene e a limitazioni ai benefici penitenziari, anche l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per alcune fattispecie di reato e l'arresto obbligatorio nell'ipotesi che il reo sia sorpreso in flagranza di reato, con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo e di celebrare il processo nell'arco di 48 ore. Per tutte le vittime di violenza sessuale è previsto il gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in caso di redditi superiori al limite stabilito.

Le modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge non vertono su questi punti più strettamente attinenti alla tutela di bambini e ragazzi.

Un [commento](#) esaustivo sul decreto legge è pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

## Giurisprudenza

### Corte suprema di cassazione

Sezione III civile, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556

Con la sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009, la III Sezione civile della Suprema corte ha avuto occasione di tornare sul tema della responsabilità civile dei genitori per il danno causato da un'illecita condotta dei figli minorenni, specificando il fondamento della previsione contenuta nell'articolo 2048 del codice civile («il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla tutela che abitano con essi») e il significato della prova liberatoria da detta responsabilità che lo stesso articolo prevede («le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»).

Alla base del ricorso presentato alla Corte di cassazione c'è la sentenza di condanna, pronunciata dal giudice di primo grado di Potenza e confermata dalla Corte d'appello di quella città, a carico dei genitori di un ragazzo, minorenne all'epoca dei fatti, per la morte di un altro ragazzo avvenuta in un incidente stradale.

Dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente, compiuta nei precedenti gradi di giudizio, era emersa la responsabilità del figlio dei genitori ritenuti civilmente responsabili *ex art. 2048 cc* per il decesso del ragazzo coinvolto nel sinistro in quanto il loro figlio, con la sua condotta, si era reso responsabile di due palesi violazioni del codice della strada: trasporto di un'altra persona con un mezzo che non lo permetteva (Vespa 50) e non rispetto dell'obbligo di indossare il casco.

Al termine dell'analisi delle ragioni addotte dalle parti, la Suprema corte - confermando un orientamento ormai consolidato - ha respinto il ricorso proposto dai genitori ritenuti responsabili per il fatto illecito commesso dal figlio fondamentalmente sulla base di due considerazioni.

La prima è che ai fini dell'applicazione dell'art 2048 cc non rileva il fatto che il figlio all'epoca dei fatti fosse quasi diciottenne perché la norma si riferisce ai figli «comunque minorenni» (e quindi anche quasi diciottenni) verso i quali vi sono gli inderogabili doveri educativi dettati dall'art. 147 cc finalizzati, come specifica la Corte, a «realizzare una personalità equilibrata consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e dell'altrui persona da ogni accadimento consapevole illecito».

La seconda considerazione è che per fornire la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 cc, cioè di non aver potuto impedire il fatto, non è sufficiente dimostrare di non essere censurabili sotto il profilo dell'obbligo di vigilare (*culpa in vigilando*), prova che in relazione a un soggetto quasi diciottenne è relativamente facile offrire in quanto a quell'età non è pensabile una vigilanza paragonabile a quella che sarebbe naturale se si trattasse di un bambino. Ma, per poter essere sollevati dalla responsabilità per fatto illecito del figlio, è necessario offrire anche la prova di aver congruamente educato il minore ai sensi dell'art. 147 cc (*culpa in educando*).

Infatti, in questo caso, la sentenza di condanna a carico dei genitori del minore viene confermata non tanto perché essi sono ritenuti colpevoli di non aver impedito il verificarsi del fatto illecito in modo diretto, cioè vigilando sul figlio perché il fatto non si verifici, quanto perché gli stessi non hanno impedito il fatto illecito in modo indiretto, cioè mediante un'educazione che insegni al figlio a non tenere condotte illecite e pericolose anche quando non è controllato direttamente dai genitori.

Pertanto la giurisprudenza, per poter escludere la responsabilità per il fatto illecito del figlio richiede ai genitori di dimostrare (e la Corte sottolinea che si tratta di due prove diverse che non devono essere confuse come, invece, fanno i ricorrenti) sia di non essere censurabili sotto il profilo dell'obbligo di vigilare, sia di non aver mancato sotto il profilo dell'educazione data al figlio e, cioè, di avere impartito insegnamenti tali da risultare sufficienti a condurre il minore a una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità in modo da prevenire la commissione dell'illecito.

## Norme regionali

### Regione Basilicata

Legge regionale 24 aprile 2009, n. 10, *Partecipazione della Regione Basilicata alla fondazione Città della pace per i bambini Basilicata onlus*, pubblicata nel BUR Basilicata del 24 aprile 2009, n. 20

La Regione Basilicata, attuando lo Statuto nell'ambito delle sue competenze costituzionali («opera per rendere effettivi il diritto allo studio [...] e per la tutela dell'infanzia») è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione denominata Città della pace per i bambini Basilicata Onlus, costituita con atto pubblico le cui finalità devono rispondere all'interesse sociale in un'ottica della promozione di una civiltà sociale volta, quindi, al rispetto dei diritti umani. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Fondazione garantisce assistenza, educazione ed istruzione ai minori in condizione di disagio o pericolo derivanti da disastri ambientali oppure che vengono da territori colpiti da conflitti armati.

La partecipazione della Regione però è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano, per esempio, che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative.

### Regione Lazio

Legge regionale 6 aprile 2009, n. 10, *Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori*, pubblicata nel BUR Lazio del 14 aprile 2009, n. 14

La Regione, nell'ambito degli interventi preventivi di tutela del diritto alla salute dell'infanzia e dell'adolescenza, sceglie di adottare alcune iniziative allo scopo di migliorare il livello qualitativo dell'alimentazione destinata all'infanzia garantendo nei servizi di ristorazione collettiva per minori (quindi nelle mense scolastiche, nei servizi di ristorazione in reparti ospedalieri di pediatria e negli istituti di pena per minori) una percentuale di prodotti tipici e tradizionali provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali, pari ad almeno il 50% del totale complessivo degli alimenti impiegati.

I destinatari del finanziamento della legge sono soprattutto i piccoli Comuni (con copertura dell'80% delle spese sostenute per i centri con meno di diecimila abitanti), mentre la Regione, nel vigilare sull'attività svolta, dispone controlli e ispezioni periodiche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva per i minori avvalendosi delle Ausl competenti. L'attività ispettiva e di controllo interessa, in particolare, le varie fasi operative: dalla fornitura delle merci, il trasporto e la conservazione, alla trasformazione degli alimenti; il mancato utilizzo dei contributi per finalità diverse da quelle previste fa decadere immediatamente i benefici.

La Regione, insieme alle aziende unità sanitarie locali, alle facoltà di agraria delle Università e con le istituzioni scolastiche finanzia, elabora e contribuisce alla diffusione di progetti di educazione alimentare (relativamente alla fase della consumazione, all'educazione alimentare intesa come cultura generale, compresi usi e costumi alimentari e agricoli delle comunità locali regionali oppure anche quelle migranti) per gli alunni delle scuole ed organizza percorsi di formazione per studenti, docenti e operatori nella ristorazione collettiva.

Legge regionale 6 aprile 2009, n. 11, *Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport*, pubblicata nel BUR Lazio del 14 aprile 2009, n. 14

Con la legge n. 11/2009, la Regione, in armonia con quanto previsto dallo Statuto regionale, dalla legge regionale n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport) e dalla legge statale n. 24/1997 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) contribuisce alla promozione e al sostegno della tutela del diritto alla salute delle persone che praticano attività sportive (tra l'altro i primi fruitori dei Centri Sportivi sono proprio i bambini e gli adolescenti) e alla diffusione della sicurezza nello sport: si affrontano a tale scopo tre aspetti della sicurezza: quello dell'impiantistica pubblica, quello sanitario, quello dell'etica sportiva.

La legge indice una giornata regionale di promozione della sicurezza nello sport (il 9 febbraio di ogni anno) indicando puntualmente sia il programma delle iniziative e degli interventi, da svolgersi nell'ambito della giornata, sia coloro che presentano i progetti (gli enti locali, gli istituti scolastici e le Università, le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano).

Un altro elemento da segnalare del testo di legge approvato è l'istituzione della Consulta regionale per i problemi della sicurezza dello sport (che collabora con l'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118 ed è istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport) i cui compiti comprendono, fra altri di rilievo, quello della prevenzione del disagio giovanile caratterizzato da comportamenti di dipendenza connessi all'abuso di bevande alcoliche od anche collegati ai rischi del doping involontario (cioè dovuto all'uso di integratori alimentari); la promozione di iniziative di informazione sul rapporto equilibrato che i giovani possono avere circa l'immagine del proprio fisico viste le implicazioni che gli studi di medicina attribuiscono all'insorgere e alla diffusione tra i giovani dei disturbi del comportamento alimentare.

## Regione Liguria

**Legge regionale 9 aprile 2009 n. 6, *Promozione delle politiche per i minori e i giovani*, pubblicata nel BUR Liguria del 15 aprile 2009, n. 6, parte prima**

Il Consiglio regionale approva la nuova e ampia legge sulla promozione delle politiche per i minori e i giovani che disciplina, in maniera organica, il tema delle politiche per l'infanzia e per i giovani (politiche integrate di progettazione e di assistenza) al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie e contribuire al miglioramento della cultura dove l'attenzione all'infanzia, all'adolescenza ed al mondo giovanile, è vista proprio come condizione necessaria allo sviluppo sociale culturale ed economico dell'intera comunità ligure.

Nella legge vengono individuate le varie competenze della Regione, Province, Comuni e Terzo settore nella promozione di interventi a sostegno del benessere dei minori. Viene data rilevante considerazione a quei minori in condizione di fragilità come le vittime di reato e a quelli soggetti a misure penali. Le fasi da tenere sotto controllo sono descritte in modo preciso: l'individuazione precoce di situazioni di reato a danno di minori; l'accompagnamento volto alla tutela del minore vittima durante il percorso di protezione e riparazione a partire dall'allontanamento dalla famiglia fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario; la tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di reato.

La Regione promuove le condizioni per la realizzazione del principio della residualità della detenzione (che impone che la pena detentiva sia considerata estrema *ratio*) e della piena fruibilità sia di tale principio anche da parte dei minori stranieri sia della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

Nella legge si evince lo sforzo della Regione per sostenere e promuovere la centralità della famiglia, il suo coinvolgimento nell'ambito della programmazione territoriale, la necessità di tutelarla come primo e più efficace metodo di garanzia dei diritti del minore. L'aver inserito, poi, i genitori e le famiglie fra i destinatari delle azioni di aiuto delle istituzioni segue l'obiettivo di accogliere una visione più universale e meno individuale ed isolata della protezione del minore dal contesto familiare.

La legge tratta anche di adozione, nazionale e internazionale, oltre ad asili nido, servizi per la prima infanzia e affidamento familiare del minore dove viene garantito al minore affidato e alla famiglia affidataria l'elaborazione di un progetto educativo e sociale individualizzato, la valutazione continua della sua evoluzione e il sostegno psicosociale alla famiglia. Quando non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. La Regione disciplina la promozione di percorsi di sostegno per consentire lo sviluppo delle competenze indispensabili al raggiungimento dell'autonomia ai ragazzi all'uscita dalle strutture tutelari, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

Inoltre viene rafforzata la rete degli Informa giovani sparsi sul territorio e regolata l'istituzione del Forum regionale dei giovani: in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile con sede nel Consiglio regionale.

Nel Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali è istituito il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori che ha il compito di promuovere, in contatto con i servizi territoriali, i consultori, il mondo associativo e del Terzo settore, una cultura particolarmente attenta all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani.

## Regione Lombardia

**Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6, *Istituzione della figura dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Lombardia del 3 aprile 2009, n. 13, 1° supplemento ordinario**

In Italia non esiste ancora un'istituzione nazionale indipendente a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nonostante la sua creazione sia stata ripetutamente sollecitata dal Comitato sui diritti del fanciullo in base all'art. 18 della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* (ratificata dal nostro Paese con legge n. 176/1991) che ne raccomanda la creazione a livello nazionale e nonostante l'istituzione della stessa sia stata richiesta anche dalla *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli* stipulata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con legge n. 77/2003.

A oggi è ancora *in itinere* (dal 17 marzo 2009 è in corso l'esame in commissione) il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 2008 che prevede l'istituzione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza anche in Italia, al pari di quanto avvenuto nei Paesi che hanno già ottemperato agli impegni assunti a livello internazionale.

In questo contesto l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia della legge 6/2009, *Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, che prevede, tra l'altro, un coordinamento dell'azione del garante regionale con quello nazionale, dà un ulteriore forte segnale al legislatore statale circa la necessità di colmare la lacuna per vigilare insieme alle Regioni sulla piena attuazione dei diritti dei minori.

Questo, infatti, prevede la legislazione nazionale, tenendo presente che la figura del garante è in linea con quanto previsto dalla Costituzione, dove l'articolo 31 secondo comma stabilisce che «La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.».

Peraltro l'approvazione della legge in esame costituisce per la Regione Lombardia il compimento di un iter legislativo sul tema dei minori e dell'assistenza in genere iniziato con la legge regionale sulla famiglia (LR n. 23/1999, *Politiche regionali per la famiglia*), continuato poi con la predisposizione della legge sui minori (LR n. 34/2004, *Politiche regionali per i minori*) e con la successiva approvazione della recente legge sul riordino dell'offerta socio-sanitaria in Lombardia (LR n. 3/2008, *Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*).

La caratteristica peculiare del garante è evidenziata già dall'articolo 1, comma 2, dove si afferma la sua natura di autorità indipendente non sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale che svolge la propria attività in piena autonomia sia organizzativa sia amministrativa proprio al fine di avere completa libertà di valutazione nei riguardi delle problematiche minorili.

Tra i principali compiti sono da ricordare quelli di:

- proporre agli enti e alle istituzioni che si occupano di minori iniziative finalizzate al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- segnalare fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, abilità, nazionalità, religione e condizione economica;
- vigilare sull'abbandono scolastico e sullo sfruttamento del lavoro minorile;
- prevenire e contrastare, insieme agli enti locali, abusi a danno dei minori e violenze di ogni tipo (in relazione alle varie leggi di tutela dei minori come la L. 269/1998, la L. 228/2003, la L. 38/2006, la L. 7/2006);

- occuparsi anche dei luoghi in cui i minori sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali;
- risolvere i conflitti che coinvolgono minori di età, prima che ricorrano le circostanze della sola tutela giudiziaria (ed è proprio questa una delle azioni del garante più significative che attuano l'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo);
- collaborare con le istituzioni sul fenomeno dei minori scomparsi (in particolare minori stranieri non accompagnati) e di quelli abbandonati che non sono stati segnalati ai servizi sociali o alla magistratura.

## Regione Toscana

Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16, *Cittadinanza di genere*, pubblicata nel BUR Toscana del 6 aprile 2009, n. 11, parte prima

Con la LR 16/2009 giunge a compimento il cammino intrapreso dai vertici delle istituzioni della Regione Toscana per varare un testo che disciplini in modo adeguato e organico la cosiddetta cittadinanza di genere.

L'approvazione di questa legge da parte del Consiglio regionale della Toscana e la sua conseguente promulgazione a opera del Presidente della Giunta, costituiscono la diretta attuazione del diritto alle pari opportunità tra donne e uomini e alla valorizzazione delle relative differenze nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità sancito all'art. 4 comma 1 lettera f dello Statuto regionale toscano.

Gli obiettivi che il legislatore regionale si è posto con questa legge sono analiticamente indicati all'art. 2 e possono essere così sintetizzati:

- rimuovere gli ostacoli che, a ogni livello, impediscono di raggiungere una piena ed effettiva parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica eliminando gli stereotipi associati al genere e incrementando le azioni indirizzate a ottenere questi risultati come, per esempio, la fruizione del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;
- costruire un sistema coerente di azioni per promuovere l'imprenditorialità femminile e rendere più conciliabile la vita con il lavoro sperimentando nuove formule di organizzazione dell'orario di lavoro sia pubblico sia privato;
- valorizzare il ruolo delle associazioni e formazioni sociali che operano utilmente in questo settore.

La Regione Toscana, pur essendo consapevole che per far efficacemente fronte al preoccupante quadro emerso dalle recenti indagini statistiche sulla violenza subita dalle donne (più di 6 milioni e 700 mila donne in Italia tra i 16 e i 70 anni nel corso della loro vita sono state vittime di violenza fisica o sessuale, di queste il 21 % ha subito violenze sia in famiglia sia fuori, mentre il 22, 6% solo dal partner) sia necessario soprattutto un impegno da parte del legislatore nazionale che è competente a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, ha voluto rispondere all'esigenza generalmente sentita anche a livello regionale di favorire politiche che riconoscano e diano attuazione al principio di cittadinanza di genere e valorizzino le differenze di cui gli uomini e le donne sono portatori.

In questo senso deve essere letto il significativo impegno assunto dal Consiglio regionale con gli organi di governo della Regione di promuovere, in sede di concertazione o di consultazione, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali il rispetto del principio di parità di genere nelle nomine di competenza di detti soggetti (art. 5 comma 2).

Tra le varie iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi su ricordati si segnala quella consistente nella creazione di una banca dati dei saperi delle donne prevista dall'articolo 4 dalla legge in analisi.

Si tratta di una banca dati in cui saranno inseriti i curricula delle donne che lavorano o che risiedono in Toscana con comprovate esperienze in settori tra loro anche molto eterogenei come quello scientifico, economico, politico, professionale, artistico e culturale.

Tale banca dati costituirà uno strumento per rappresentare e divulgare l'ampio quadro delle competenze maturate dalle donne nei vari settori e, conseguentemente, per offrire un utile punto di riferimento per proposte di designazioni e nomine effettuate dagli organi della Regione ai sensi della legge regionale n. 5 dell'8 febbraio 2008 (*Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*).

Peraltro, l'importanza della banca dati dei saperi delle donne come serbatoio cui attingere per le nomine o designazioni effettuate dagli organi regionali è stata assicurata dall'articolo 5 della legge in esame che ha modificato la disciplina originariamente dettata dall'art. 1, lettera b del comma 1 *bis* della LR 5/2008 prevedendo che «fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine e designazioni da effettuare; l'inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza».

Infine, va segnalato che la legge in commento prevede anche uno strumento di verifica dell'efficacia delle politiche regionali in tema di pari opportunità rappresentato dal bilancio di genere previsto all'art. 13 finalizzato a far emergere l'impatto prodotto dalle politiche sociali sugli uomini e sulle donne anche al fine di ridefinire le priorità e ricollocare la spesa per i futuri interventi.